

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

Regolamento della Sede di Palazzo Chiaramonte

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La sede della Scuola di Specializzazione (di seguito Sede) è fissata presso il complesso denominato Palazzo Chiaramonte, Via Landolina, 8, a Siracusa.
2. Gli specializzandi sono selezionati sulla base del merito e costituiscono una comunità scientifica aperta alla crescita culturale e al libero confronto sociale.
3. Il presente regolamento definisce le norme a cui gli allievi dei Corsi tenuti presso la Scuola devono attenersi durante la loro permanenza presso la Sede, e detta i principi generali per l'organizzazione della struttura residenziale.
4. Tutti gli allievi, al momento dell'ammissione alla Scuola, si impegnano a collaborare alla cura e al buon funzionamento della Sede e a rispettare le norme che la regolano.

ART. 2 - ALLIEVI DELLA SCUOLA

1. All'inizio dell'anno accademico gli allievi della Scuola aventi diritto, secondo la graduatoria stabilita annualmente dal consiglio della Scuola, fino al raggiungimento del numero dei posti letto disponibili, ricevono in consegna una camera arredata con relativa chiave. I mobili e gli oggetti in essa contenuti sono descritti in apposito elenco che viene consegnato allo studente. Al termine dell'anno accademico lo studente è tenuto a riconsegnare la stanza e quanto descritto in elenco in perfette condizioni, salvo il normale deterioramento per l'uso ordinario. Eventuali danni arrecati all'alloggio verranno addebitati allo studente.
2. Ai fini della gestione degli alloggi l'anno accademico inizia il 1 novembre e termina il 31 ottobre.
3. L'allievo autorizzato a svolgere un periodo di studio e di ricerca fuori sede superiore a un mese, è tenuto a liberare la stanza dai propri effetti personali e a permettere l'utilizzo anche temporaneo del suo alloggio, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Al definitivo rientro dalla missione lo studente ha diritto a rientrare nella medesima stanza.

ART. 3 - OSPITALITÀ PRESSO LA SEDE

1. La Sede della Scuola può ospitare docenti, ricercatori, studenti universitari appartenenti all'Università di Catania o ad altre istituzioni pubbliche, aziende o centri di ricerca italiani e stranieri, sulla base di incarichi didattici o di ricerca, accordi di cooperazione, intese o convenzioni per la durata del progetto e limitatamente ai soggetti direttamente coinvolti nelle attività, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio della Scuola.

ART. 4 - LIMITI E DIVIETI

1. E' vietato attuare modificazioni o riadattamenti dei locali, verniciare, tinteggiare, spostare, smontare, integrare e/o modificare impianti, apparecchiature e/o arredi; asportare mobili o attrezzature di qualunque tipo dai luoghi comuni e/o dalle stanze; eseguire autonomamente o far eseguire senza preventiva autorizzazione interventi di riparazione dei beni concessi in uso.
2. Negli alloggi non possono essere tenuti apparati elettrici o a gas (in particolare stufe, fornelli, frigoriferi o ferri da stiro), macchine o dispositivi diversi da quelli informatici, audio o video, che non

siano stati preventivamente autorizzati dal responsabile della sicurezza di struttura. E' fatto divieto di accendere fuochi.

3. E' consentito l'uso delle lavabiancheria e delle asciugatrici, eventualmente messe a disposizione dalla Scuola, limitatamente ai locali di servizio all'uopo destinati. E' vietato stendere il bucato in ambienti diversi dalle lavanderie.

4. E' vietato detenere materiali e/o sostanze infiammabili o nocive o il cui possesso sia vietato dalla legge nelle stanze e negli spazi comuni della struttura collegiale.

5. E' vietato tenere animali di qualsiasi genere nei locali interni e negli spazi esterni della Sede.

6. E' vietato fumare in tutti i locali interni della Sede.

7. Nelle strutture collegiali, ed in particolare nelle aule, in biblioteca e nei laboratori, e durante le ore notturne, gli studenti sono tenuti a ridurre al minimo rumori che possano arrecare disturbo all'attività didattica, alle funzioni amministrative e al riposo.

ART. 5 - IDONEITÀ ALLA VITA RESIDENZIALE

1. Prima della consegna dell'alloggio, lo studente deve presentare un certificato medico che lo riconosca idoneo alla vita residenziale. Se nel corso dell'anno accademico uno studente si accorge di essere affetto da malattia contagiosa è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la trasmissione della malattia ad altre persone.

2. La Scuola non dispone di infermeria né di medici accreditati e non garantisce agli allievi ospiti presso la Sede alcuna forma di assistenza sanitaria.

ART. 6 - PERIODI DI CHIUSURA E DISPONIBILITÀ DELL'ALLOGGIO

1. La Scuola garantisce l'apertura e la funzionalità della sede, dal lunedì al venerdì, nei periodi didattici fissati ufficialmente dalla Scuola.

2. Durante i periodi di chiusura disposti dalla direzione della Scuola in corrispondenza delle vacanze estive, delle festività pasquali e natalizie o in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo studente è tenuto a lasciare la camera assegnata libera da ogni effetto personale.

ART. 7 - GESTIONE DEGLI SPAZI

1. Durante il periodo di permanenza alla Scuola gli studenti sono tenuti a mantenere l'ordine del proprio alloggio e degli spazi collegiali di uso comune e, in generale, a rispettare l'ambiente interno ed esterno alla Sede.

2. Lo studente è tenuto a consentire la pulizia degli spazi comuni e delle singole stanze nonché l'esecuzione degli interventi di manutenzione necessari in tutti i locali della Sede secondo la frequenza, i modi e i tempi indicati dalla Scuola.

3. Lo studente è tenuto a dare tempestiva comunicazione al coordinatore, di cui al successivo art. 12 del presente regolamento, di eventuali guasti negli spazi comuni o nella propria stanza.

4. Non è consentito organizzare feste o riunioni né nei locali interni né in quelli esterni della Scuola.

ART. 8 - BIBLIOTECA

1. La sede della Scuola di Palazzo Chiaramonte dispone di un servizio di biblioteca aperto ai soggetti accreditati che studiano e lavorano presso la Scuola.

2. La gestione dei locali adibiti a biblioteca e l'organizzazione del sistema degli acquisti, dei prestiti e delle consultazioni sono affidati agli allievi e al docente responsabile della biblioteca.

3. Le norme per il funzionamento della biblioteca sono definite da apposito regolamento.

ART. 9 - TUTELA DELL'AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO

1. La Scuola sostiene iniziative per il riciclo dei rifiuti, per il risparmio energetico e per la tutela dell'ambiente alle quali ogni studente è tenuto a collaborare attivamente in prima persona.
2. Gli studenti che frequentano la Scuola devono promuovere la tutela e il rispetto dei luoghi e degli oggetti di pregio storico-artistico presenti nella sede della Scuola.

ART. 10 - TOLLERANZA E MULTICULTURALITÀ

1. Gli studenti sono tenuti a condividere lo spirito di tolleranza, rispetto e collaborazione tra giovani di diverse nazionalità, lingue e religioni e a garantire, per quanto nelle loro possibilità, pari opportunità a tutte le persone che frequentano la Scuola a vario titolo.

ART. 11 - VISITATORI ESTERNI

1. Gli allievi, sotto la propria responsabilità, possono far accedere terzi ai luoghi comuni della Sede della Scuola, previa presentazione di un documento di riconoscimento al Coordinatore della Sede, di cui al successivo art. 12, ove individuato dal direttore della Scuola.
2. Gli ospiti sono ammessi solo occasionalmente, in numero limitato, a partire dalle ore 9,30 e non oltre le ore 20,00.
3. Gli ospiti non possono utilizzare le apparecchiature disponibili nelle aule e nei laboratori senza preventiva autorizzazione del coordinatore di cui al successivo art. 12 del presente regolamento.
4. Gli ospiti dovranno essere accompagnati dall'allievo referente per tutta la durata della permanenza nella Sede.
5. La responsabilità di eventuali danni provocati dalle persone in visita alla Sede ricade sullo studente ospitante, che si impegna a risponderne direttamente e in proprio.
6. Sono fatte salve le autorizzazioni concesse agli studenti universitari ammessi come uditori ai corsi impartiti presso la Scuola e, comunque, limitatamente agli spazi dedicati alle attività formative.

ART. 12 - IL COORDINATORE DELLA SEDE

1. Il Coordinatore della Sede può essere individuato dal Direttore della Scuola al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte degli studenti e degli altri soggetti che a qualunque titolo frequentano la stessa Scuola.

ART.13 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte degli allievi può essere sanzionato dal Direttore della Scuola con:
 - a. richiamo verbale o scritto;
 - b. risarcimento del danno arrecato personalmente o dai propri ospiti alle strutture della Sede.
2. Sono fatte salve le sanzioni disciplinari previste per gli studenti dalla normativa vigente.